Siccome io credo opportuno che la Camera provveda, ed anche per l'avvenire, perchè pur troppo di frequente vediamo succedersi questi inconvenienti, io desidererei che si adottasse un sistema che possa in qualunque modo provvedere a questi casi; ed è che la petizione non solamente venisse trasmessa al ministro di grazia e giustizia, ma anche, in questo caso attuale, al ministro della pubblica istruzione.

Ho sentito, mi pare, dalla petizione che questo sacerdote, stato testè privato del diritto di dire la messa, era professore nell'Università; che ha cessato anche dall'avere questa qualità, e mi pare che i requisiti li possa avere per essere professore. Quindi desidererei che si trasmettesse la petizione al ministro per la pubblica istruzione, onde esso veda se non sia il caso di dare ad esso un impiego.

Credo che così si otterrà anche il vantaggio, pel bene dello stesso petente, di avere un impiego e di non essere sussidiato.

Questo sarebbe una specie d'invito che la Camera farebbe al ministro per la pubblica istruzione a provvedere un impiego nell'istruzione a quei preti che per soli motivi politici vengono sospesi, ben inteso quando essi hanno i requisiti per essere nominati professori; in tal modo si farebbe vedere che il Governo cerca con tutti i mezzi di migliorare la condizione dei preti ingiustamente perseguitati e di utilizzare il loro talento.

Di modo che la mia istanza consiste in ciò, che di questa petizione sia trasmessa copia non solamente al ministro di grazia e giustizia, ma anche a quello per la pubblica istruzione.

**MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE.** Io mi incarico volontieri di accogliere, per mia parte, la petizione di cui è discorso; e quindi, se è vero che il sacerdote sospeso *a divinis* abbia sufficiente facoltà d'insegnare utilmente, io, *caeteris paribus*, lo preferirò.

**TECCHIO.** Il provvedimento proposto dal deputato Ara involge un temperamento che si potrebbe dire palliativo, ma che non partecipa di quel sistema radicale che fu, secondo me, molto opportunamente proposto dal deputato Turati.

Io credo che vi abbia modo di attuare il provvedimento proposto dall'onorevole Turati; poichè, giorni sono, abbiamo votato una legge della quale era relatore l'onorevole Panattoni, colla quale vennero estesi alla Toscana, fra gli altri, alcuni articoli della nostra legge sul Consiglio di Stato, e specialmente l'articolo 21, nel quale è detto: « Può inoltre il Consiglio, se ne è richiesto, provvedere sui *sequestri di temporali* e sugli altri atti provvisionali di sicurezza generale. »

Che domanda in sostanza il signor Turati? Egli domanda appunto che, pei casi simili a quelli del prete Gigli, venga posto un sequestro sulla temporalità del vescovo o dell'arcivescovo che, abusando del suo potere, sospende *a divinis* un sacerdote solamente perchè ha eseguito le leggi dello Stato.

Io quindi proporrei che la petizione non fosse solamente diretta al ministro di grazia e giustizia, ma venisse anche diretta al ministro dell'interno, affinchè questi si rivolgesse al Consiglio di Stato, il quale vedrà se non siavi luogo d'applicare l'articolo 21 della legge organica del Consiglio medesimo.

**PRESIDENTE.** Il signor relatore ha facoltà di parlare.

**BOTTERO**, *relatore*. Io accetto molto volentieri tanto la proposta dell'onorevole Ara, quanto quella dell'onorevole Tecchio; farò solamente osservare che la Commissione aveva proposto il rinvio ad un solo ministro per essere più sicura che la petizione venisse presa in considerazione; imperocchè non dobbiamo illuderci sopra l'esito di proposte troppo complicate, e dobbiamo sempre temere che un documento raccomandato a tre ministri, sia dimenticato da tutti e tre nella lusinga che i compagni se ne occupino. E intanto il petente resta colle mani in mano.

Ora però che tali proposte hanno fatto oggetto di discussione in questa Camera, il pericolo d'un tale risultato è molto minore, ed è per ciò che aderisco molto di buon grado.

Risponderò nello stesso tempo all'onorevole Asproni che, quando la Camera rinvii la petizione al ministro di grazia e giustizia, lo scopo a cui egli mira sarebbe raggiunto qualora esista realmente in Toscana la legge a cui accennava, perchè il ministro evidentemente sarà nella necessità di conformarsi alle leggi in vigore.

Lo stesso dirò all'onorevole Tecchio; rinviando questa petizione al Ministero dell'interno, senza far altro cenno, questi è obbligato a provvedere secondo che la legge gliene dà l'indicazione e i mezzi. Ogni difficoltà è adunque tolta.

**TOSCANELLI.** Non rammento la legge della quale ha parlato il deputato Asproni; ma so benissimo che un decreto del Governo provvisorio della Toscana richiama in vita tutte le leggi leopoldine. Essendo adunque quelle leggi in attività, sarei di parere che, qualora si potesse, venissero applicate.

**PANATTONI.** Allorchè l'onorevole deputato Asproni interpellava i rappresentanti inviati a questo Parlamento dalla Toscana, io, non presumendo di rispondere per tutti, lasciava che altri sorgesse a parlare. Ma parmi che rimanga tuttora incerto se in Toscana esista la legge a cui alludeva il prefato interpellante; nè il problema sembrami bastantemente risoluto da quanto disse l'onorevole Toscanelli. Bisogna dunque che io tenti, se a me sarà dato, di spiegare quale sia lo stato della legislazione toscana in proposito.

Le leggi leopoldine statuirono diversi ordini disciplinari a riguardo del clero; ma erano tutte disposizioni le quali rimanevano alla potestà discrezionale del Governo, e dipendevano dai provvedimenti che egli avrebbe liberamente adottati nei singoli casi. Non v'ha dunque in quelle leggi altro che certe prescrizioni generiche e nulla che attenga al modo esecutivo e dirò anche coercitivo. Esisteva bensì in Toscana una instituzione, quella del *regio diritto*; instituzione la quale essendo di fondazione medicea, intendete bene che non aveva forme nè limiti, ma aveva tanto di merito e tanto di bontà, quanta ne possedevano personalmente i magistrati che coprivano quella carica.

Io però devo rendere testimonianza ai magistrati che sostennero le funzioni del *regio diritto* in Toscana; imperocchè furono veramente illustrazioni della scienza giuridica, e fecero quel meglio che si poteva sotto un principato che era pur sempre dispotico.

Ma, appunto perchè nelle leggi leopoldine non si trovano stabiliti precisamente i casi, le forme e le disposizioni coercitive, così dubito non sia previsto il caso di trasportare a carico dell'ordinario quello che egli avesse occasionato di danno con indebite privazioni o irragionevoli sospensioni a carico di un sacerdote.

Si interponeva veramente in casi analoghi il segretario del regio diritto, e poteva farlo utilmente. Ma perchè? Perchè allora le funzioni del Governo e del clero andavano d'accordo e il segretario del regio diritto riusciva a provare ai vescovi, anche canonicamente, il loro abuso, o essi ne venivano più risolutamente ammoniti dal principe, alle di cui volontà non era allora di moda il fare opposizione. Ma ora quest'accordo non esiste più, come non esiste più il segretario del regio diritto.

Rimanendo questo abolito nel 1848, fu surrogato dal ministro degli affari ecclesiastici, senzachè la Costituzione di